# **Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale**

Nel seguito, si ipotizza un caso in cui il giudizio sul bilancio a seguito della revisione legale sia senza modifica e la relazione di revisione non contenga né richiami di informativa, né paragrafi di altri aspetti. Similmente, si ipotizza che non ci siano rilievi a seguito dell’esercizio della vigilanza e degli altri doveri sindacali.

**RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (DEI SOCI)**

All’Assemblea degli Azionisti (dei Soci) della ……… S.p.A. [S.r.l. Soc. Coop]

**Premessa**

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

1. **Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

**Relazione sul bilancio d’esercizio**

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della … S.p.A. [S.r.l., Soc. Coop], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico[[1]](#footnote-1) per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

*Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio*

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

*Responsabilità del revisore*

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

*Giudizio*

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ... S.p.A. [S.r.l., Soc. Coop.] al 31 dicembre 20XX e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

*Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio*

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della … S.p.A. [S.r.l., Soc. Coop.], con il bilancio d’esercizio della … S.p.A. [S.r.l., Soc. Coop.] al 31 dicembre 20XX. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della … S.p.A. [S.r.l., Soc. Coop.] al 31 dicembre 20XX.

**B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.**

**B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.**

*Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati*

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “*pianificazione*” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

* l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
* l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
* le risorse umane costituenti la “*forza lavoro*” non sono sostanzialmente mutate;
* quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (201X) e quello precedente (201X-1). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 201X in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.

[*Ovvero*: evidenziare la non confrontabilità dei valori per i motivi \_\_\_\_\_\_\_\_\_.]

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

* sui risultati dell’esercizio sociale;
* sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
* sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
* sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

*Attività svolta*

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

* il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
* il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
* i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

* le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
* sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
* le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
* non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
* nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
* non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
* non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
* non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
* nel corso dell’esercizio il collegio ha [*ovvero*: non ha] rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio**

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “*tassonomia XBRL*”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “*ordinaria*”, è stato verificato che l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 201X è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico[[2]](#footnote-2) e dalla nota integrativa.

Inoltre:

* l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
* tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

* i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
* è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
* è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
* l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.[[3]](#footnote-3);
* è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
* ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo[[4]](#footnote-4);
* ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

[*ovvero*: si dà atto dell’esistenza della voce “*avviamento*” che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 5 anni - ovvero per un periodo di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni qualora sia ritenuto ragionevole supporre che la vita utile dello stesso sia superiore ai 5 anni][[5]](#footnote-5);

* è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;
* sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*[[6]](#footnote-6)*;*
* il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato[[7]](#footnote-7);

[*ovvero*: i conti d’ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31 dicembre 201X];

* [*solo per le società che hanno istituito l’organismo di vigilanza, se non coincidente con il collegio sindacale:* abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza (*ovvero*: abbiamo preso visione della/e relazione/i dell’organismo di vigilanza; *ovvero*: a seguito di richiesta) e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*ovvero*: sono emerse criticità riguardanti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)];
* [*solo per le società che hanno attribuito al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza:* abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di amministrazione del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, e nell’espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*ovvero*: sono emerse criticità riguardanti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)];
* in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

*Risultato dell’esercizio sociale*

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 201X, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[*Ovvero*: risulta essere negativo per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.]

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

**B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il collegio sindacale

*Nome e Cognome* (Presidente)

*Nome e Cognome* (Sindaco effettivo)

*Nome e Cognome* (Sindaco effettivo)

1. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Per bilanci ai quali non si applica ancora la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015. [↑](#footnote-ref-7)